

Spettabile
A TUTTI GLI ASSOCIATI
LORO SEDI

Conegliano, lì 05.06.2018

Circolare n. 11/2018

1. <i>Dichiarazioni IMU e TASI: scadenza 02.07.2018</i>	<i>p. 01</i>
2. <i>Fattura Elettronica: ultimi chiarimenti</i>	<i>p. 02</i>
3. <i>detrazione IRPEF/IRES interventi energetici: nuovi soggetti a cui cedere il credito</i>	<i>p. 04</i>
4. <i>Split Payment: nuovi chiarimenti</i>	<i>p. 06</i>
5. <i>Credito Imposta R&S: nuovi interventi</i>	<i>p. 08</i>
6. <i>5x1000: verifica conferma agevolazione entro 02.07.2018</i>	<i>p. 09</i>
7. <i>Diritti CCIAA 2018</i>	<i>p. 10</i>
8. <i>Detrazioni IVA per lavori realizzati su immobili di terzi: Cassazione</i>	<i>p. 13</i>
9. <i>Iper ammortamento: chiarimenti dal MISE</i>	<i>p. 13</i>
10. <i>Distributori Carburanti: dal 01.07.2018 obbligo corrispettivi telematici</i>	<i>p. 16</i>

1.DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 2 LUGLIO

Entro il prossimo 2 luglio 2018 (il termine sarebbe il 30 giugno, che quest'anno cade di sabato) è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all'Imu e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2017 degli Enti non commerciali.

Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta: pertanto, entro il prossimo 30 giugno 2018 (posticipata al 2 luglio), occorrerà comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2017.

Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.

Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);

- fabbricati merce invenduti;
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricorda, in particolare, il caso dei beni in *leasing*, dove per ogni compravendita o modifica di valore di un'area edificabile, intervenuta esenzione sui fabbricati, per l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc., occorre procedere alla presentazione del modello Imu.

Dichiarazione Tasi

Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi).

Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità i modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

Dichiarazione Imu Tasi Enc

Il prossimo 30 giugno (anche in questo caso il termine deve intendersi posticipato 2 luglio) è in scadenza la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2017, relative agli Enti non commerciali; l'obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, in toto o in parte, l'esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall'articolo 7, lettera i), D.Lgs. 504/1992.

La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per tale motivo, se per il 2017 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell'anno precedente, non vi è alcuna necessità di presentare detta dichiarazione.

A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun Comune di ubicazione degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica.

2. ULTIMI CHIARIMENTI IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA

L'avvicinarsi del 1° luglio 2018, data a partire dalla quale entra in vigore l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione nonché per le prestazioni di subappalto nell'ambito degli appalti pubblici, porta con sé l'inevitabile produzione di chiarimenti nonché di provvedimenti attuativi necessari alla corretta applicazione del nuovo obbligo normativo.

Dopo la pubblicazione della circolare n. 8/E dello 30 aprile 2018, già commentata nella informativa presente nel numero dello scorso mese di maggio, la stessa agenzia delle entrate è intervenuta nuovamente in occasione del recente Videoforum organizzato da Il Sole 24Ore il 24 maggio 2018 per fornire ulteriori chiarimenti applicativi.

Riportiamo di seguito le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate.

DOMANDA	RISPOSTA
Conservazione in formato pdf	<p>D. Per le fatture elettroniche tra privati si chiede conferma che la sostanza prevale sempre sulla forma, ossia il contenuto è sempre prevalente rispetto alle modalità di conservazione del documento. Quindi si potrà sempre continuare a conservare la fattura in pdf in luogo del formato Xml della fattura elettronica?</p> <p>R. L'articolo 23-bis del Cad (Codice dell'amministrazione digitale), al comma 2 stabilisce che le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti</p>

	<p>regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico+. Pertanto, l'operatore potrà decidere di portare in conservazione anche la copia informatica della fattura stessa in formato pdf, contemplato tra i formati che il D.P.C.M. 3 dicembre 2013 considera idonei a fini della conservazione.</p>
<p>Momento di emissione e scarto della fattura</p>	<p>D. Gli operatori sono abituati ad emettere a momento della cessione di beni una fattura immediata. In relazione al fatto che la veicolazione al Sistema di interscambio (Sdi) e la relativa emissione della fattura elettronica è asincrona rispetto al momento di consegna del bene, questo documento immediato si può ancora emettere? Che valore ha?</p> <p>R. Ai punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia protocollo n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, è stabilito che:</p> <p><i>3 Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti dal Sdl, è fornito riscontro con le modalità descritte nell'allegato A del presente provvedimento+</i></p> <p><i>4 Il Sdl, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata - entro cinque giorni - una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sdl. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal Sdl si considerano non emesse+</i></p> <p>Inoltre, ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del medesimo provvedimento è chiarito che, in caso di esito positivo dei controlli e di consegna ovvero messa a disposizione (nell'area riservata del cessionario/committente) della fattura elettronica, la fattura si considera emessa e <i>la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis, D.P.R. 633/1972+</i></p> <p>Tanto premesso, sulla base delle disposizioni sopra riportate è possibile affermare che, ferme restando le previsioni dell'articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, la fattura elettronica deve essere trasmessa al Sdl al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6, D.P.R. 633/1972.</p> <p>Qualora la fattura elettronica superi i controlli e venga consegnata o messa a disposizione dal Sdl, il documento si intende emesso con la data riportata nella fattura stessa: pertanto, sarà rispettato il dettato normativo del citato articolo 6.</p> <p>Nel caso in cui la fattura elettronica non superi i controlli eseguiti dal Sdl, la fattura è scartata e si considera <i>non emessa+</i>. Conseguentemente, fermo restando che la data di trasmissione della fattura elettronica al Sdl è nota e mutuando le consolidate regole previste per le dichiarazioni e le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, l'emittente avrà cinque giorni di tempo per trasmettere al Sdl la fattura elettronica corretta senza incorrere nella violazione delle disposizioni dell'articolo 6, D.P.R. 633/1972.</p>
<p>Trasferimento dati in Edi</p>	<p>D. Il trasferimento dei dati in Edi (<i>Electronic data interchange</i>) continuerà a sopravvivere? In quale momento e con quali modalità e con quali contenuti bisognerà inviare i dati al sistema di interscambio?</p> <p>R. Il processo di fatturazione elettronica regolamentato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1,</p>

	<p>D.Lgs. 127/2015 (come riportato nell'articolo 1, comma 909, L. 205/2017), lascia piena libertà agli operatori di continuare a utilizzare processi di trasferimento dati Edi, sfruttando anche i servizi oggi offerti da provider e intermediari. Ciò che occorre tener presente è che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, la fattura valida ai fini fiscali è quella trasmessa al Sdl e per la quale il Sistema fornisce all'emittente la ricevuta che attesta la consegna o la messa a disposizione nell'area autenticata dell'agenzia delle Entrate. Conseguentemente, i sistemi Edi potranno integrare i flussi delle fatture elettroniche xml e le conseguenti ricevute trasmesse dal Sdl al fine di consentire all'emittente e al destinatario delle fatture la corretta gestione fiscale delle stesse.</p>
Fattura emessa da soggetto estero	<p>D. In caso di <i>fuel card</i> emessa da un soggetto estero non residente e non identificato in Italia il soggetto passivo nazionale deve ricevere e gestire fattura elettronica?</p> <p>R. Alla luce dell'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, così come modificato dall'articolo 1, comma 909, L. 205/2017, la fatturazione elettronica non coinvolge soggetti diversi da quelli residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Si osserva, peraltro, che laddove la <i>fuel card</i> non sottintenda un formale contratto di <i>netting</i> (circolare n. 42/E/2012) ma consenta l'acquisto di carburante presso soggetti diversi dall'emittente, ovvero di più prodotti con aliquote differenti, si avrà comunque un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta a Iva in forza dell'articolo 2, comma 3, lettera a), D.P.R. 633/1972 e, conseguentemente, a quello di fatturazione (si veda circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, punto 2.1.1). Va in tutti i casi rilevato che, in tale ultima ipotesi, al momento della cessione materiale del carburante, l'esercente dell'impianto di distribuzione ubicato in Italia dovrà documentare la stessa con fattura elettronica (qualora avvenga nei confronti di un soggetto passivo d'imposta).</p>
Rapporti con l'estero	<p>D. Si possono trasformare le fatture emesse e ricevute dall'estero in fatture elettroniche inviandole attraverso lo Sdl in modo da adempiere all'obbligo mensile di comunicazione?</p> <p>R. La risposta è affermativa con riferimento solo alle fatture emesse verso soggetti esteri. Infatti, il punto 9.4 del provvedimento del 30.4.2018 stabilisce che: <i>Per le sole fatture emesse, le comunicazioni di cui al punto 9.1 (ossia relative a "operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato") possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle entrate l'intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito al punto 1.3 e compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento</i></p>

3.DETRAZIONE IRPEF/IRES PER INTERVENTI ENERGETICI: INDIVIDUATI GLI ALTRI SOGGETTI PRIVATI A CUI È POSSIBILE CEDERE IL CREDITO

Dal 1° gennaio 2018 è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione Irpef per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari (non era consentito fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2017) o su parti comuni degli edifici condominiali a favore di:

- fornitori di beni e servizi che hanno realizzato gli interventi agevolabili;
- altri soggetti privati quali persone fisiche, anche titolari di partita Iva, società ed enti.

I soggetti che si trovano nella c.d. *no tax area* e che, pertanto, non hanno alcuna possibilità di recuperare la detrazione Irpef, possono cedere il credito anche ad istituti di credito o intermediari finanziari (facoltà che invece non è consentita negli altri casi).

Con la circolare n. 11/E/2018 l'Agenzia delle entrate chiarisce che gli altri soggetti privati ai quali è possibile cedere la detrazione devono essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

I chiarimenti della circolare n. 11/E/2018

Dopo avere anticipato che per la cessione del credito derivante dagli interventi energetici effettuati dal 1° gennaio 2018 su singole unità immobiliari è in corso di emanazione un apposito provvedimento, come già avvenuto nel corso del 2016 e del 2017 con l'emanazione dei provvedimenti n. 43434 del 22 marzo 2016, n. 108572 e n.108577 dell'8 giugno 2017 e n. 165110 del 28 agosto 2017, l'Agenzia delle entrate individua i soggetti cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.

In adesione ad un parere fornito dalla Ragioneria generale dello Stato, viene limitata la possibilità di cedere il credito una volta sola rispetto alla prima cessione e viene chiarito che gli altri soggetti privati cessionari, diversi dai fornitori dei beni e servizi, devono essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

A titolo esemplificativo, i cessionari del credito potranno essere gli altri condomini beneficiari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali, ovvero, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, le altre società del gruppo. Il credito non può essere ceduto alle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001.

Pertanto, il credito corrispondente alla detrazione, può essere ceduto ad uno dei fornitori che hanno eseguito l'intervento di riqualificazione energetica, ovvero agli altri condomini che abbiano capienza per recuperare integralmente la propria detrazione più quella derivante dalla cessione del credito. Il cessionario potrà eventualmente cedere il credito ottenuto ad altri soggetti sempre riconducibili al rapporto originario, ma non saranno ammesse ulteriori successive cessioni (le cessioni dello stesso credito possono essere al massimo 2).

Per quanto riguarda i soggetti incapienti, che ricadono nel periodo di imposta antecedente al sostenimento della spesa nella c.d. *tax area*, la cessione del credito che è normativamente consentita a favore di banche o intermediari finanziari, viene esclusa a favore di Confidi con volumi di attività superiori a 150.000.000 euro, a favore di società fiduciarie, a favore di *servicer* delle operazioni di cartolarizzazione e a favore delle società di cartolarizzazione stessa.

A titolo esemplificativo, il credito risulta invece cedibile nei confronti degli organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili, anche se partecipati (con quote non maggioritarie) da soggetti classificabili nel settore delle società finanziarie, a favore delle Energy service companies (ESCO) o a favore delle società di servizi energetici (SSE) accreditate presso il GSE che hanno come oggetto sociale l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale gestione di interventi di risparmio energetico.

L'Agenzia delle entrate fa salve le cessioni del credito effettuate fino al 17 maggio 2018 a favore di soggetti privati diversi da quelli collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione e le cessioni del credito successive alla cessione originaria anche qualora i cessionari dello stesso credito siano stati più di due.

Adempimenti necessari per formalizzare la cessione del credito

Le modalità operative della cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari saranno oggetto di un futuro provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Qui si evidenziano i passaggi utili per formalizzare la cessione del credito di imposta derivante dalla cessione della detrazione per interventi su parti comuni di edifici condominiali.

Importo della detrazione cedibile	➔	Il condomino può cedere la detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori oppure sulla base delle spese sostenute nel singolo periodo di imposta, in entrambi i casi per la quota a lui imputabile
--	---	--

Comunicazione della cessione del credito all'amministratore	→	Se i dati del cessionario non sono già indicati nella delibera assembleare, il condomino deve comunicare all'amministratore del condominio l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario entro il 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento
Obblighi dell'amministratore	→	L'amministratore di condominio comunica all'Agenzia delle entrate telematicamente entro il 28 febbraio dell'anno successivo (ai sensi del D.M. 1° dicembre 2016) i dati del soggetto beneficiario della detrazione (cessionario), consegnando al condomino la ricevuta telematica contenente la certificazione delle spese a lui imputabili. Il mancato invio della comunicazione telematica rende inefficace la cessione del credito
Fruizione del credito da parte del cessionario	→	L'Agenzia delle entrate renderà visibile nel cassetto fiscale del cessionario il credito d'imposta a lui ceduto, che potrà essere accettato con le funzionalità rese disponibili nel cassetto fiscale: il credito d'imposta sarà disponibile e utilizzabile in compensazione nel modello F24 (non può essere chiesto a rimborso) esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel/Fisconline a decorrere dal 10 marzo, con le stesse scadenze con le quali sarebbe stata recuperata la detrazione originaria. Le informazioni sull'accettazione del credito da parte del cessionario sono visibili anche nel cassetto fiscale del cedente

4. NUOVI CHIARIMENTI IN TEMA DI SPLIT PAYMENT

Con la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune indicazioni operative circa il funzionamento della disciplina dello *split payment*.

L'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti della P.A., relative società controllate, nonché nei confronti delle quotate, l'Iva venga in ogni caso versata dai cessionari o committenti.

Pertanto, i fornitori di beni e servizi nei confronti di tali soggetti, incasseranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva, la quale verrà direttamente versata all'Erario dalla P.A./società stessa. È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l'imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell'Iva.

Ampliamento soggettivo

Come noto, dal 1° gennaio scorso lo *split payment* ha ampliato il proprio raggio di azione e, pertanto, risulta applicabile con riferimento alle operazioni rese nei confronti di enti pubblici economici, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, delle fondazioni partecipate da qualsiasi tipo di P.A., nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di P.A., ente o società soggetta allo *split payment* e delle società partecipate, per una quota non inferiore al 70%, da qualsiasi tipo di P.A., ente e società già assoggettata allo *split payment*.

Tali ipotesi si applicano in aggiunta a quelle già precedentemente previste.

Per l'esatta individuazione dei nuovi soggetti interessati occorre rifarsi agli **elenchi pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle finanze sul relativo sito**. Riguardo al valore da attribuire ai predetti elenchi, l'Agenzia delle entrate ribadisce che l'inclusione determina un **effetto costitutivo** e la disciplina dello *split payment* ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco sul sito del Dipartimento delle finanze.

In caso di aggiornamento degli elenchi, deve ritenersi corretto il comportamento del contribuente che, nelle more di aggiornamento, si sia comportato coerentemente agli elenchi medesimi.

In relazione a tali nuove fattispecie nella circolare n. 9/E/2018 l'Agenzia delle entrate precisa inoltre quanto segue.

Le aziende speciali, le aziende pubbliche di servizi alla persona, gli	Tutte le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona sono riconducibili nell'ambito soggettivo della scissione dei pagamenti, ancorché non siano tra le P.A. destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.
---	---

enti pubblici economici	<p>La categoria delle aziende speciali trova il proprio riferimento normativo, oltre che nel Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), anche in altre disposizioni normative di carattere settoriale.</p> <p>Secondo l'Agenzia delle entrate, tra le aziende speciali interessate dal meccanismo della scissione dei pagamenti figurano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quelle costituite dalle Camere di commercio e che rappresentano organismi strumentali a cui è demandato il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali di una o più Camera di commercio; • le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) operanti, principalmente, nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, che sono il risultato della trasformazione degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB), • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, ossia gli enti che operano nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente economiche e che possiedono un elevato grado di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale.
Fondazioni	<p>Sono interessate dallo <i>split payment</i> le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.</p> <p>L'Agenzia delle entrate precisa che occorre fare riferimento al solo fondo di dotazione, così come determinato dall'atto di costituzione della fondazione stessa, anche al fine di stabilire la natura dei conferimenti al patrimonio dell'ente e valutare se siano riconducibili al fondo di dotazione o al fondo di gestione.</p> <p>Sul punto viene inoltre specificato che anche le fondazioni soggette al controllo di soggetti pubblici, attraverso la nomina degli organi di gestione della fondazione stessa, rientrano sulla base di un'interpretazione coerente con lo spirito e la ratio della disciplina dello <i>split payment</i> nel meccanismo della scissione dei pagamenti.</p> <p>Rientrano nello <i>split payment</i> anche le fondazioni degli ordini professionali.</p>
Società controllate dalla P.A.	<p>Lo <i>split payment</i> si applica inoltre alle seguenti società:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 2), cod. civ., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (al riguardo l'Agenzia delle entrate precisa che oltre che il controllo di fatto rileva il controllo di diritto); b) società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, da amministrazioni pubbliche soggette allo <i>split payment</i>; c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da P.A. soggette allo <i>split payment</i>; d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. L'Agenzia delle entrate evidenzia che, le quotate prive di partita Iva italiana, non sono interessate dallo <i>split payment</i>.

Per l'individuazione delle P.A. destinatarie della disciplina della scissione dei pagamenti non sono previsti degli elenchi, ma occorre far riferimento all'indice delle P.A. (www.indicepa.gov.it).

In particolare, l'articolo 5-bis del modificato DM 23.1.2015 dispone che lo *split payment* si applichi alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria.

Fiduciarie

L'Agenzia delle entrate tratta anche il caso delle società le cui partecipazioni sono intestate fiduciariamente a soggetto diverso dal socio effettivo.

Tenuto conto delle finalità che presidono all'contestazione fiduciaria di partecipazioni, la valutazione circa l'applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti alle società, le cui quote sono detenute da una società fiduciaria, debba essere effettuata con riferimento alla natura del soggetto a cui le quote stesse debbono essere ricondotte, verificando se lo stesso rientri o meno nell'ambito dello *split payment* (a nulla rilevando l'contestazione formale delle quote azionarie).

CTU

Viene affrontata l'ipotesi della liquidazione dei compensi ed oneri accessori dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio (CTU), che operano su incarico e come ausiliari dell'Autorità giudiziaria.

In particolare, in tali casi occorre valutare se per l'obbligato al pagamento del compenso liquidato dal giudice a favore del CTU possa trovare applicazione la disciplina della scissione dei pagamenti.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate afferma come il titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all'obbligo di sopportare l'onere economico: tale soggetto è tenuto, in base al provvedimento del giudice al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese a favore dell'Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento.

Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato a emettere fattura nei confronti dell'Amministrazione della giustizia, in cui si evidenzia, tuttavia, che il pagamento avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del giudice.

In tali fattispecie, la P.A. (Amministrazione della giustizia), pur essendo riconducibile nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU e, per tali motivi, si deve escludere l'applicabilità della disciplina della scissione dei pagamenti.

5. CREDITO D'IMPOSTA R&S: NUOVO INTERVENTO DI PRASSI DELL'AGENZIA

Il credito in R&S è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 3, D.L. 145/2013, il relativo contenuto è stato poi oggetto di modifica ad opera dell'articolo 1, comma 35, della Legge di Stabilità 2015 e successivamente dell'articolo 1, comma 15, della Legge di Bilancio 2017.

Nella attuale formulazione è riconosciuto un credito d'imposta:

- per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020;
- commisurato, per ciascuno dei periodi d'imposta agevolato, all'ecceденza degli investimenti effettuati rispetto alla media degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due precedenti;
- in misura pari al 50% dell'ecceденza riferibile ai costi per:
 - personale impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo;
 - quote di ammortamento dei costi di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
 - spese per contratti di ricerca c.d. *extra-muros*, stipulati con Università, enti di ricerca e altre imprese;
 - costi di acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione è tuttavia necessario che nel periodo d'imposta in cui si intende beneficiare dell'agevolazione siano sostenute spese di importo almeno pari a 30.000 euro con un massimo annuale di 20 milioni di euro.

Recentemente con **circolare n. 10 dello scorso 16 maggio** l'Agenzia delle entrate è tornata sul tema del credito in Ricerca & Sviluppo affrontando, nuovamente, una serie di problematiche applicative nei casi in cui i soggetti beneficiari siano interessati da operazioni di riorganizzazione aziendale quali:

- fusioni;
- scissioni;
- conferimenti di azienda o rami aziendali.

In realtà l'applicazione delle norme in ambito R&S al caso delle operazioni straordinarie, dicono le Entrate, era già stata affrontata in precedenti interventi, vedasi circolare n. 5/E/2016 e risoluzione n. 121/E/2017.

Tali interventi non hanno completamente fugato i dubbi interpretativi dei contribuenti, ne consegue che la circolare in commento deve essere intesa come integrativa delle precedenti espressioni dell'Amministrazione finanziaria la quale, a conferma di tale previsione, specifica che la correzione di comportamenti difformi tenuti per errata interpretazione della normativa potrà essere esercitata con diverse metodologie a seconda che ne sia derivato un maggior o minor credito:

- nel primo caso, senza applicazione di sanzioni, si potrà provvedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa con successivo versamento del maggior credito utilizzato (resta fermo l'obbligo di versamento degli interessi);
- nel secondo caso sarà sufficiente presentare la sola dichiarazione integrativa a favore determinando il corretto credito vantato.

Se l'errore comporta la determinazione di un:	Per la correzione occorre:
maggior credito di imposta	presentare dichiarazione integrativa e riversare il credito se utilizzato con interessi e senza sanzioni
minor credito di imposta	presentare solo dichiarazione integrativa

6.CINQUE PER MILLE: DA VERIFICARE L'INVIO DELLA CONFERMA DELL'AGEVOLAZIONE ENTRO IL PROSSIMO 2 LUGLIO 2018

Con la circolare n. 5/E/2017 l'Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti in merito al processo di semplificazione e razionalizzazione che ha interessato la procedura per poter accedere al beneficio del 5 per mille da parte dei soggetti interessati. La semplificazione prevede, nella sostanza, che gli enti in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio non siano più tenuti a ripetere ogni anno:

- l'invio della domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille;
- l'invio tramite raccomandata o pec della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà confermativa dell'agevolazione.

Tali semplificazioni, tuttavia, non hanno una applicazione generalizzata bensì risultano applicabili ai soli soggetti che negli anni precedenti hanno già intrapreso la prima procedura di iscrizione.

Per quanti, invece, hanno manifestato intenzione di accedere per la prima volta al beneficio nel 2018 e per coloro che ne hanno fatto richiesta per gli anni 2016 e/o precedenti ma non nell'anno 2017, sarà ancora necessario seguire le regole già previste in passato.

Rimane pertanto in vigore per detti soggetti il fondamentale adempimento che dovrà necessariamente compiersi **entro il prossimo 2 luglio 2018** (in quanto il 30 giugno cade di sabato), ovvero l'invio a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo pec di una dichiarazione sostitutiva



alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all'Ufficio del CONI competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale dell'ente richiedente, con la quale l'ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso al beneficio fiscale.

A questa dichiarazione . differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche rispetto a quella prevista per Onlus oppure ODV - va allegato un documento d'identità del legale rappresentante dell'ente ed entrambi i documenti (dichiarazione sostitutiva + fotocopia del documento d'identità) dovranno essere inviati:

- alla DRE competente per territorio nel caso di Onlus o ODV;
- al competente Ufficio territoriale del Coni per le associazioni sportive dilettantistiche;

con le seguenti modalità alternative:

- a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- a mezzo di posta elettronica certificata alla casella pec delle predette Direzioni Regionali riportando nell'oggetto "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2018".

Sia i modelli che l'elenco degli indirizzi delle diverse DRE sono scaricabili dalla specifica sezione contenuta nel sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.it).

Cambio del legale rappresentante

Con riferimento all'eliminazione degli adempimenti va, infine, ricordato che la circolare n. 5/E/2017, al § 1.3., precisa che nel caso di variazione del legale rappresentante rispetto all'esercizio precedente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va ripresentata in quanto la precedente perde efficacia. Il nuovo legale rappresentante, quindi, dovrà presentare, con le modalità e i termini previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 2010 (e quindi entro il 30 giugno) - che per quest'anno slitta al 2 luglio - tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica certificata) una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.

Per sanare eventuali omissioni o errori commessi nell'esecuzione dell'adempimento in scadenza al prossimo 2 luglio 2018, resta impregiudicata la possibilità, entro il successivo 31 ottobre 2018, di fruire dell'istituto della cosiddetta "emissione *in bonis*", che prevede il pagamento tramite modello di pagamento F24 della sanzione pari ad euro 250 mediante utilizzo del codice tributo 8115.

7. IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (Repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente da uno specifico decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;
- Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- società tra avvocati;
- società tra professionisti (Stp);
- imprese estere con unità locali in Italia;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Le *start up* innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese hanno diritto all'esenzione del pagamento del diritto annuale per un periodo da 2 a 4 anni. Le piccole e medie imprese innovative (pmi innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2017 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2017 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2018;
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2017 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2018;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2545-*septiesdecies*, cod. civ.) nell'anno 2017.

Il calcolo del diritto annuale

La nota n. 26505 del 16 gennaio 2018 del Ministero dello sviluppo economico ha reso note le misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2018, confermando gli stessi importi dovuti per l'anno 2017.

Le imprese individuali ed i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 2 luglio 2018, cioè entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40% (per quest'anno, in quanto il trentesimo giorno cade ai primi di agosto, la scadenza per il versamento con maggiorazione passa al 20 agosto 2018 per effetto della proroga estiva prevista a regime).

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, dal 1° gennaio 2018 gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all'unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d'impresa/società	Costi sede	Costi U.I.*
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)	" 120,00	" 24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	" 53,00	" 11,00
Società semplici agricole	" 60,00	" 12,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	---	" 66,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)	" 18,00	---

* L'importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del **20% del diritto dovuto per la sede principale**, fino ad un massimo di 200 euro per ognuna di esse, **ad eccezione** dei soggetti iscritti solo al REA che pagano solo il diritto fisso di 18 euro.

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel 2017: sul totale così determinato va applicata una riduzione del 50%.

Aliquote in base al fatturato 2017 ai fini Irap		
fatturato		aliquote
da euro	a euro	
0	100.000,00	" 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015%
oltre 250.000	500.000,00	0,013%
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un max. di " 40.000,00)

Differenze rispetto all'esempio di calcolo esposto si riscontrano per 9 Camere di Commercio: il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 ha autorizzato per le Camere di Commercio di Arezzo, Lucca, Maremma e Tirreno, Massa Carrara, Palermo Enna, Pisa, Pistoia, Prato e Siena per gli anni 2018 e 2019 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, con eventuale versamento del conguaglio dovuto per coloro che hanno già versato da effettuarsi entro il 30 novembre 2018.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali). Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2018 e il codice tributo 3850. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento. Spesso l'impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale.

Vi si segnala di verificare la ricezione via pec della lettera informativa della Camera di Commercio di competenza

utile per il versamento del diritto annuale. È stato anche predisposto un sito unico nazionale per il calcolo ed il versamento del diritto annuale (<http://dirittoannuale.camcom.it>). Qualora si intendesse affidarci il conteggio dell'importo del diritto annuale Cciaa, è richiesto l'invio della lettera informativa pervenuta dalla Camera di Commercio mediante posta elettronica certificata.

8.LA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE RICONOSCE LA DETRAZIONE IVA PER LAVORI REALIZZATI SU IMMOBILI DI TERZI

Uno dei principali requisiti che permettono al soggetto passivo Iva di esercitare il diritto alla detrazione in relazione all'acquisto di determinati beni e/o servizi è certamente quello dell'inerenza.

Detto principio, nello specifico, presuppone la sussistenza di una relazione immediata e diretta tra l'operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto di detrazione.

Con riferimento alla detrazione dell'Iva per lavori di natura straordinaria eseguiti su immobili di terzi (ovvero concessi in locazione o in comodato) negli ultimi anni la giurisprudenza di Cassazione ha manifestato orientamenti alternanti, concludendo in taluni casi per la negazione del diritto alla detrazione e in altri per il suo riconoscimento, proprio nel presupposto dell'assenza o della presenza del requisito di inerenza con riferimento a tali operazioni.

In particolare, nelle sentenze che hanno escluso la detrazione è in diverse forme presente la preoccupazione dei giudici che il contratto di locazione potesse essere stato predisposto allo scopo di consentire al conduttore una detrazione dell'Iva di cui il proprietario dell'immobile in quanto consumatrice finale non avrebbe potuto aver diritto - appunto perché non esercitante attività di impresa o professionale - venendo quindi a mancare l'effettuazione di operazioni Iva a valle dalle quali potesse originare il debito d'imposta eventualmente compensabile.

Risolvendo detto contrasto giurisprudenziale a favore della detrazione, invece, la **Corte di Cassazione, riunita in Sezioni Unite, con la pronuncia n. 11533 dell'11 maggio 2018**, ha affermato che

«Deve riconoscersi il diritto alla detrazione Iva per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se - per cause estranee al contribuente - la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi».

Un nesso di strumentalità che, quindi, viene meno soltanto quando l'attività economica anche potenziale cui avrebbe dovuto accedere l'utilizzatore non sia stata intrapresa per circostanze non estranee al contribuente.

E con l'ulteriore aggiunta della richiamata sentenza, che la questione nulla ha a che fare con fattispecie abusive o elusive, dovendosi invece unicamente stabilire con un tipico accertamento di fatto se il diritto alla detrazione spetta o non spetta per la rammentata ragione della esistenza o meno della natura strumentale dell'immobile rispetto all'attività economica in concreto svolta o che il contribuente avrebbe potuto svolgere.

9. PER AMMORTAMENTO: CHIARITI DAL MISE ALCUNI ASPETTI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI BENI AGEVOLABILI E ALL'INTERCONNESSIONE

Lo scorso 23 maggio con propria circolare il Ministero dello sviluppo economico (Mise) ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla disciplina dell'iperammortamento, in merito alle tipologie di beni agevolabili e al requisito dell'interconnessione.

Circa le tipologie di beni agevolabili si ripercorrono di seguito in forma tabellare i chiarimenti forniti.

Guida automatica e

La guida automatica e semiautomatica deve intendersi necessaria non per tutti i beni

<p>semiautomatica</p>	<p>ricompresi nel citato punto 11 del primo gruppo dell'allegato A, ma solo per quelli qualificabili come "macchine mobili", ai sensi della Direttiva 46/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.</p> <p>In base a tale documento si definisce "macchina mobile ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili".</p> <p>La guida automatica e semiautomatica è richiesta, dunque, a titolo esemplificativo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i trattori agricoli, • le pale gommate o i <i>dumpers</i> utilizzati nei cantieri edili e nelle attività di costruzioni in genere, • i carrelli utilizzati in ambito portuale per la movimentazione dei <i>containers</i>. <p>L'eventuale omologazione delle "macchine mobili" per la circolazione stradale non assume rilievo agli effetti della disciplina agevolativa dell'iper ammortamento.</p> <p>Quanto alla corretta applicazione dei concetti di guida automatica e semiautomatica, si osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima si riscontra solo con riguardo agli AGV (Automatic guide vehicle), • la seconda qualora le macchine siano in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto.
<p>Distributori automatici c.d. "vending machine"</p>	<p>Si ritiene che i cespiti in parola, pur potendo essere potenzialmente classificabili a seconda dei casi anche in diverse voci dell'allegato A, siano assimilabili, agli effetti della disciplina dell'iper ammortamento, ai "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica", e, quindi, ricondotti al punto 12 del primo gruppo dell'allegato citato.</p>
<p>Silos dotati di attrezzatura sensoristica</p>	<p>In generale gli investimenti in beni immobili devono considerarsi esclusi dall'ambito di applicazione dell'iper ammortamento.</p> <p>Ai fini, quindi, della esclusione dall'iper ammortamento degli investimenti in "fabbricati e costruzioni", assumono rilevanza i criteri applicabili in sede catastale per la procedura di attribuzione della rendita degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E. Secondo tale procedura deve operarsi la distinzione tra componente immobiliare e componente impiantistica dell'investimento. Ne deriva l'inapplicabilità dell'agevolazione al silos intesa quale opera edile, tuttavia si ritiene che l'eventuale dotazione o aggiunta delle attrezzature sensoristiche nonché dei sistemi di ventilazione o di altri congegni e componenti impiantistiche non possa in ogni caso modificare, nelle fattispecie rappresentate, la natura immobiliare dell'investimento.</p> <p>In ogni caso le suddette attrezzature sensoristiche e le altre componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo possono assumere autonomo rilievo ai fini dell'iper ammortamento e possono essere classificabili nell'ambito del secondo gruppo dell'allegato A e, in particolare, tra gli "altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica", ferma restando la necessaria verifica del requisito dell'interconnessione al sistema informativo di fabbrica.</p> <p>Non sono in ogni caso considerati costruzioni i silos che costituiscono elementi della linea produttiva.</p>

Macchine di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di dispositivi medici impiegate nel settore sanitario	Si ritiene che le macchine in questione, assolvendo alla funzione di riutilizzo di attrezzature, utensili e altri beni strumentali, possano essere assimilabili alle <i>macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico)</i> +indicate al punto elenco 7 del primo gruppo dell'allegato A.
Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità	Si distinguono: Sistemi di gestione dell'energia reattiva Si ritiene che tali sistemi siano riconducibili tra gli investimenti ammessi all'oper ammortamento, ferma restando, comunque, la verifica del requisito dell'interconnessione. Sistemi di accumulo dell'energia elettrica. Si ritiene che i sistemi di accumulo siano da considerarsi alla stessa stregua delle <i>soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non)</i> +e, come queste, non sono ammessi al beneficio. Sistemi di controllo intelligenti e connessi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di produzione dell'aria compressa. Si ritiene che detti sistemi possano essere riconducibili tra i beni indicati nella voce in questione (richiamato punto 8 del secondo gruppo dell'allegato A), esclusi i compressori che potranno beneficiare eventualmente solo della maggiorazione del super ammortamento. Sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione. Si ritiene che tali sistemi, non possano considerarsi ammissibili all'oper ammortamento.
Impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi	Si ritiene possibile ammettere al beneficio dell'oper ammortamento solo i costi di pertinenza sostenuti per soddisfare il necessario fabbisogno della nuova macchina o impianto agevolabili.
Attrezzature/utensili costituenti dotazione ordinaria del bene agevolabile	Le attrezzature e gli altri cespiti strumentali non rientranti nella definizione di macchina di cui all'articolo 2, lettera a), della Direttiva 2006/42/CE non sono riconducibili autonomamente ad alcuna delle categorie di beni dell'allegato A, tuttavia gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell'ambito dello specifico processo produttivo possono assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale. È previsto in ogni caso che nei limiti del 5% del costo del bene agevolabile le attrezzature strettamente necessarie al relativo funzionamento possano considerarsi rientranti nella <i>normale dotazione</i> +. Ne deriva che gli stampi non possono essere autonomamente agevolabili.
Impianti di depurazione preliminare allo scarico delle acque reflue	Si precisa che tali beni possono essere ammessi al beneficio dell'oper ammortamento in quanto riconducibili tra i beni del secondo gruppo . <i>Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità</i> + . alla voce n. 9 <i>filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti</i> +.
Sistemi di additivazione di sostanze pericolose	Si ritiene che gli stessi siano più esattamente riconducibili nella categoria <i>Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0</i> +.

In merito al requisito dell'interconnessione il Mise ha chiarito che:

- il requisito dell'interconnessione dovrà essere presente anche nei periodi di imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso ed è necessario sia per i beni di cui all'allegato A (iper ammortamento) che B (super ammortamento),
- al fine della verifica del requisito è necessario che il bene:

scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, etc.) e/o esterni (ad esempio clienti, fornitori, <i>partner</i> nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, <i>supply chain</i> , etc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP/IP, HTTP, MQTT, etc.);
sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di <i>standard</i> di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio indirizzo IP).
- con riferimento ai beni di cui al primo gruppo dell'allegato A. *Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti* il requisito viene ampliato dovendo tali beni soddisfare anche il requisito della *integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo*.

L'integrazione automatizzata è:

fisica	essa può avvenire, ad esempio non esaustivo, attraverso i sistemi di movimentazione,
informativa	deve riferirsi, ad esempio non esaustivo, alla tracciabilità dei prodotti/lotti.

Il Mise chiarisce infatti che all'interno di tale catena logistica sono individuabili due principali e distinti flussi:

fisico	di prodotti, materiali oppure di servizi
informativo	a livello interno ed esterno, andando a coinvolgere l'intero sistema clienti/fornitori

Il requisito di integrazione di tipo informativo con il sistema logistico può essere soddisfatto attraverso l'impiego di beni immateriali tra quelli citati dall'allegato B (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) e anche con l'impiego di più sistemi operanti in modo concorrente e complementare (ad esempio: inoltro di istruzioni e/o *part-program* da sistema CAD/CAM, rilievo dati e generazione indice di efficacia totale di un impianto OEE da sistema MES).

10.DISTRIBUTORI DI CARBURANTE A ELEVATA AUTOMAZIONE: DAL 1° LUGLIO PARTE L'OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Dal prossimo 1° luglio 2018, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 909, L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che introduce un nuovo comma 1-bis all'articolo 2, D.Lgs. 127/2015, scatta l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Con il recente **provvedimento direttoriale n.106701 del 28 maggio 2018** l'Agenzia delle entrate, di concerto con le Dogane e sentito il Ministero dello sviluppo economico, ha dato attuazione alla citata previsione fissando le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente da parte dei soggetti passivi Iva interessati dal predetto obbligo comunicativo con riferimento alle operazioni di cessione effettuate a partire dal 1° luglio 2018.

In particolare, come precisato al paragrafo 2 del provvedimento in questione, l'obbligo che decorre dal prossimo 1° luglio 2018 riguarda per ora i soli soggetti passivi Iva che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Come precisato dalle motivazioni al provvedimento direttoriale n. 106701/2018, al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti amministrativi dei gestori dei distributori stradali di carburante, anche in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché per limitare gli impatti operativi su questi ultimi, con successivi provvedimenti verranno individuate le altre categorie di soggetti e saranno definite modalità e termini gradualmente per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e dei dati del registro di carico e scarico dei carburanti, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti stessi, fermo restando che l'ultimo termine viene individuato nella data del 1° gennaio 2020.

Rimanendo a disposizione per ogni necessario chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti.

CSA srl
f.to dott. Loretta Cecconato